

STATUTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 1 - Rinvio allo Statuto della Città di Torino ed al Regolamento del Consiglio Comunale

1. L'Agenzia per i servizi pubblici locali è prevista e disciplinata nei suoi aspetti fondamentali dallo Statuto della Città di Torino. Elementi funzionali, operativi e logistici sono altresì contemplati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 2 - Natura dell'Agenzia

1. L'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali è uno strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, di controllo e di sindacato ispettivo sui servizi pubblici locali, comunque gestiti.
2. Particolare e prioritaria attenzione è dedicata ai servizi ambientali, idrici, al trasporto pubblico ed ai servizi in materia energetica.
3. Ai sensi di quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale, gli uffici a servizio dell'Agenzia sono parte del Servizio Centrale Consiglio Comunale ed operano al servizio esclusivo del Consiglio stesso.

Articolo 3 - Funzioni

1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale, l'Agenzia effettua ogni indagine, ricerca, studio, attività che possa essere utile al Consiglio Comunale per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, di controllo e di sindacato ispettivo sui servizi pubblici locali.
2. A titolo esemplificativo, l'Agenzia può:
 - indicare modalità tecniche non vincolanti di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono servizi pubblici locali;
 - svolgere attività di informazione ed approfondimento normativo, dottrinario e giurisprudenziale in materia di servizi pubblici;
 - proporre al Consiglio Comunale clausole tipo o modifiche di clausole di atti concessori e di altro tipo di affidamenti o autorizzazioni, convenzioni, contratti di servizio e delle caratteristiche e dei parametri quantitativi e/o qualitativi dei servizi da erogare;
 - svolgere compiti di ispezione e di vigilanza sui contratti di servizio stipulati oggetto di parere anche al fine di operare un controllo concomitante da parte del Consiglio Comunale sulle eventuali inadempienze e proporre le possibili sanzioni;
 - assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni di erogazione dei servizi;

- studiare l'evoluzione dei servizi al fine di proporre modifiche migliorative delle condizioni tecniche, giuridiche o economiche relative all'erogazione dei medesimi;
 - valutare la conformità delle carte di qualità dei servizi predisposte dai singoli soggetti erogatori dei servizi pubblici locali a quanto previsto dalle norme in materia, dagli indirizzi del Consiglio Comunale e dalle *best practice* per servizi equivalenti.
3. Ulteriori funzioni possono essere attribuite all'Agenzia con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
 4. L'Agenzia può svolgere le sue funzioni nell'interesse di altri enti pubblici, previa stipula di una convenzione che deve essere preventivamente approvata dalla Conferenza dei Capigruppo con il voto favorevole di capigruppo che rappresentino i 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Articolo 4 - Poteri

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale, i diritti d'informazione dei Consiglieri Comunali competono anche al Consiglio nella sua collegialità, che li può esercitare, relativamente a quanto di sua competenza, attraverso l'Agenzia.
2. Il diritto di informazione e di accesso dell'Agenzia hanno la stessa estensione e incontrano gli stessi limiti di quello dei Consiglieri Comunali. I soggetti passivi di tale diritto sono gli uffici, le aziende e gli altri soggetti del Comune o da questo direttamente o indirettamente dipendenti.
3. Di conseguenza, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Agenzia può:
 - a) accedere a tutti i documenti e le informazioni che i contratti di servizio e le convenzioni prevedono accessibili per il Comune, nonché a tutti gli altri documenti e le informazioni comunque in possesso dell'Amministrazione o dei gestori dei servizi;
 - b) ottenere informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni da parte di un soggetto gestore di servizi pubblici locali.
4. L'Amministrazione comunale inserisce nelle convenzioni da stipularsi con i soggetti individuati quali concessionari di pubblici servizi, nonché in ogni contratto di servizio che ne derivi, una specifica clausola in virtù della quale il gestore si obbliga a fornire all'Agenzia ogni documento e/o informazione che l'Agenzia ritenga necessaria o utile per l'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 5 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. L'Agenzia esercita la propria attività nell'esclusivo interesse del Consiglio Comunale, a supporto e sotto il controllo del medesimo.
2. Oltre alle funzioni svolge dall'Agenzia in modo programmato, compatibilmente con le risorse disponibili l'Agenzia svolge ulteriori attività a richiesta del Consiglio Comunale espressa tramite il Presidente, la Conferenza dei Capigruppo o le commissioni consiliari permanenti e speciali.

Articolo 6 - Rapporti con la Conferenza dei Capigruppo

1. La Commissione amministratrice presenta, per l'approvazione, alla Conferenza dei Capigruppo, entro quattro mesi dal suo insediamento:
 - un programma di attività corredato a un bilancio di previsione per tutto il periodo del suo mandato;
 - il regolamento interno;
 - il regolamento finanziario;
 - il codice etico.
2. La Commissione amministratrice, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, presenta altresì, per l'approvazione, alla Conferenza dei capigruppo, il programma ed il bilancio di previsione annuale.
3. Trasmette inoltre, per l'approvazione, il consuntivo annuale dell'attività e delle spese.

Articolo 7 - Risorse per il funzionamento

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Agenzia si avvale di una struttura tecnica del Servizio Centrale Consiglio Comunale, diretta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che coincide con il responsabile del Servizio processo deliberativo.
2. L'Agenzia è dotata di uno specifico fondo annuale, gestito autonomamente nel rispetto dei principi della contabilità degli enti locali, da prevedersi come specifica voce del bilancio del Consiglio Comunale.
3. Un revisore dei conti, nominato dalla Commissione amministratrice a maggioranza dei 4/5 dei componenti, sovrintende alle verifiche contabili e attesta la corretta redazione del bilancio consuntivo.
4. L'Agenzia deve disporre delle necessarie risorse umane e di adeguati locali per il proprio funzionamento.
5. Per obiettivi specifici e con contratto a tempo determinato, l'Agenzia, nel rispetto della normativa prevista per gli enti locali, può avvalersi di collaborazioni esterne e ad alto contenuto professionale, nonché di altro personale.

Articolo 8 - Commissione amministratrice

1. L'Agenzia è diretta da una Commissione amministratrice che dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale ed è composta da cinque componenti eletti dal Consiglio Comunale tra persone dotate di riconosciuta competenza nelle materie dei servizi pubblici locali, individuate tramite apposito bando pubblico.
2. La Commissione amministratrice è un organismo operante all'interno dell'Amministrazione Comunale. Si osservano nondimeno - per quanto applicabili e non diversamente previsto in atti specifici - le previsioni contenute negli "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della città presso enti, aziende ed istituzioni",

approvati con deliberazione n. 222 del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2011 (mecc. 2011 05182/002).

3. La Commissione amministratrice dura in carica per l'intero mandato amministrativo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali e, se non sia stata eletta la nuova Commissione, nei 45 giorni successivi alla proclamazione degli eletti, ad assumere gli atti improrogabili ed urgenti, nonché di ordinaria amministrazione.
4. Nessun componente la Commissione amministratrice può essere nominato per più di due mandati amministrativi completi.
5. L'elezione della Commissione Amministratrice avviene con provvedimento del Consiglio Comunale preventivamente approvato dalla Conferenza dei Capigruppo con l'indicazione dei componenti e del Presidente. Il Consiglio Comunale approva la deliberazione e gli eventuali emendamenti con votazione palese e con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
6. I componenti la Commissione amministratrice cessano dalla carica, temporaneamente o permanentemente, per dimissioni, sospensione, decadenza, revoca, morte.
7. In tema di sospensione e di decadenza della carica, si applicano le norme di legge in materia di elezioni e nomine presso gli enti locali.
8. Il Consiglio Comunale può revocare uno o più componenti la Commissione amministratrice per inadempienze ai doveri d'ufficio o violazioni del codice etico dell'Agenzia con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
9. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente la Commissione amministratrice, il Consiglio Comunale procede alla sua sostituzione, con le stesse modalità previste per l'elezione della Commissione. Il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza fissata per gli altri componenti.

Articolo 8 bis - Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non possono essere eletti nella Commissione Amministratrice dell'Agenzia per i servizi pubblici locali: coloro che:
 - a) versino nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale;
 - b) ricoprono la carica di amministratore di ente locale o di Consigliere o Assessore regionale;
 - c) siano in qualsiasi modo in rapporto di dipendenza, partecipazione o collaborazione contrattuale o professionale con l'Agenzia;
 - d) esercitano attività professionali o di consulenza negli Enti o Società sottoposte al controllo dell'Agenzia;
 - e) siano amministratori o dipendenti o consulenti d'altri Enti o Società i cui interessi siano in conflitto con quelli sottoposti alla regolamentazione dell'Agenzia.
2. Il sopraggiungere in corso di mandato di una causa d'incandidabilità indicata al precedente paragrafo comporta la revoca della relativa nomina o designazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ove l'interessato abbia taciuto l'esistenza di una preesistente causa d'impedimento alla elezione, il Presidente del Consiglio Comunale previa contestazione e concessione di un termine a difesa per produrre memorie e documenti non inferiore a cinque giorni propone al Consiglio la deliberazione di revoca in danno dell'interessato e avvia la procedura per la sua sostituzione.
4. Ove sopraggiunta in corso di mandato, una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista ai precedente comma 1, si trasforma in causa d'incompatibilità e si procede come previsto dal precedente comma 3

Articolo 9 - Status dei commissari

1. La Commissione amministratrice delibera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione. Ogni componente la Commissione amministratrice esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. All'interno della Commissione amministratrice dovrà essere garantita rappresentanza di genere, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Al Presidente della Commissione amministratrice è corrisposta un'indennità mensile di carica pari a quella prevista per un Presidente di Circoscrizione.
4. Per gli altri componenti l'indennità mensile di carica è pari al 75% dell'ammontare massimo percepito mensilmente da un Consigliere Comunale per la partecipazione a Consiglio e Commissioni.
5. Le attività svolte dai componenti la Commissione amministratrice sono senza oneri a carico dell'Agenzia per eventuali permessi da lavoro dipendente.